

(N. 1481)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(SFORZA)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(LOMBARDO IVAN MATTEO)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GENNAIO 1951**

Approvazione del Protocollo addizionale all'Accordo tra l'Italia e l'Austria del 12 maggio 1949 relativo al regolamento dello scambio facilitato di merci tra la regione Trentino-Alto Adige ed i Bundeslaender Tirolo Vorarlberg, concluso a Roma il 4 agosto 1950.

ONOREVOLI SENATORI. — In base all'articolo 4 dell'Accordo italo-austriaco per il regolamento dello scambio facilitato di merci tra la regione Trentino-Alto Adige e i Bundeslaender Titolo Vorarlberg del 12 maggio 1949, il regolamento del prezzo delle merci e prodotti scambiati avveniva attraverso un conto in lire, infruttifero di interesse e senza spese, aperto al nome della Banca Nazionale Austria-

ca presso la Banca d'Italia di Trento quale rappresentante dell'Ufficio Italiano dei Cambi.

Il predetto articolo 4 prevede inoltre che «qualora fra l'Italia ed Austria si pervenga ad un accordo generale sui pagamenti, le disposizioni di cui al presente articolo potranno essere modificate di comune accordo», e, concluso il 22 aprile a Vienna l'Accordo di pagamento (firmato a Vienna il 22 giugno 1950) che

istituisce fra i due Paesi un sistema di *clearing* espresso in dollari, si rendeva necessario estendere tale sistema ai rapporti economici fra i territori contemplati nell'Accordo preferenziale.

A tal fine ed in base alla citata disposizione dell'articolo 4, è stato parafato il 10 maggio 1950 a Riva sul Garda il Protocollo addizionale firmato a Roma il 4 agosto 1950 che sostituisce al vecchio conto in lire un nuovo conto in dollari. Tale conto rimane presso la Banca d'Italia, Trento, e, mantenendosi indipendente dal conto generale del *clearing* italo-austriaco, conserva da un lato un carattere staccato e più snello ai pagamenti fra i due Territori ed elimina dall'altro l'inconveniente che le lire a disposizione degli importatori del Tirolo Voralberg siano contrattate nel

territorio austriaco senza disciplina di cambio. Come per l'accordo generale, così per questo preferenziale un sicuro giudizio sul nuovo sistema di pagamenti potrà naturalmente essere dato solo quando la posizione dello scellino rispetto al dollaro sia stabilizzata specie per quanto ha tratto ai vari cambi tuttora praticati in Austria.

Al *clearing* inoltre è stato dato un *plafond* di 150 mila dollari: innovazione importante e particolarmente auspicata da parte della Regione Trentino-Alto Adige in quanto le esportazioni di tale Regione, avendo carattere stagionale, maggiormente soffrono di una eventuale mancanza di disponibilità nel momento in cui devono effettuarsi.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

È approvato il Protocollo addizionale all'Accordo tra l'Italia e l'Austria del 12 maggio 1949 relativo al regolamento dello scambio facilitato di merci tra la regione Trentino-Alto Adige ed i Bundeslaender Tirolo-Vorarlberg, concluso a Roma il 4 agosto 1950.

### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo suddetto.

### Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 4 agosto 1950 conformemente a quanto stabilito dall'articolo V del Protocollo.

ALLEGATO.

## PROTOCOLLO ADDIZIONALE

ALL'ACCORDO TRA IL GOVERNO ITALIANO E IL GOVERNO FEDERALE AUSTRIACO PER IL REGOLAMENTO DELLO SCAMBIO FACILITATO DI MERCI TRA LA REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE ED I BUNDESLAENDER TIROLO-VORARLBERG DEL 12 MAGGIO 1949

Il Governo Italiano e il Governo Federale Austriaco, in relazione all'ultimo comma dell'art. 4 dell'Accordo tra il Governo Italiano e il Governo Federale Austriaco per il regolamento dello scambio facilitato di merci tra la Regione Trentino-Alto Adige e i Bundeslaender Tirolo-Vorarlberg del 12 maggio 1949, hanno convenuto quanto segue:

## Articolo I.

Il regolamento del prezzo delle merci e prodotti scambiati in base all'Accordo suddetto avrà luogo attraverso un conto espresso in dollari U.S.A., infruttifero di interessi e senza spese, aperto al nome della Banca Nazionale Austriaca, Filiale di Innsbruck presso, la Banca d'Italia di Trento designata nella sua qualità di Rappresentante dell'Ufficio Italiano dei Cambi.

I versamenti da parte dei debitori e i pagamenti ai creditori saranno effettuati in ciascuno dei due territori nella loro moneta nazionale, sulla base del tasso di cambio del dollaro U.S.A. fissato in Italia dall'Ufficio Italiano dei Cambi e in Austria dalla Banca Nazionale Austriaca, in conformità delle rispettive disposizioni vigenti in materia.

Le fatture relative alle merci che formeranno oggetto di scambio dovranno essere stilate in dollari U.S.A.

La Banca d'Italia di Trento e la Banca Nazionale Austriaca, Filiale di Innsbruck, si comunicheranno giornalmente tutti i versamenti a credito rispettivamente a debito, del conto suindicato, emettendo avvisi di versamento espressi in dollari U.S.A., tenuto presente quanto disposto dal successivo art. III.

## Articolo II.

Le due Parti contraenti si concederanno un credito tecnico reciproco fino al limite di 150.000 dollari U.S.A. di conto (centocinquantamila dollari U.S.A. di conto).

## Articolo III.

I pagamenti ai creditori nei due territori saranno disposti secondo l'ordine cronologico degli avvisi di versamento e nel limite delle disponibilità nel conto previsto al precedente art. I, ivi compreso l'ammontare del credito tecnico indicato al precedente art. II.

L'emissione degli avvisi di versamento predetti sarà effettuata entro lo stesso limite.

#### Articolo IV.

L'Ufficio Italiano dei Cambi, Roma, e la Banca Nazionale Austriaca, Vienna, prenderanno le intese necessarie per l'applicazione delle disposizioni del presente Protocollo Addizionale.

#### Articolo V.

Il presente Protocollo Addizionale, che sostituisce l'art. IV dell'Accordo tra il Governo italiano e il Governo Federale Austriaco per il regolamento dello scambio facilitato di merci tra la Regione Trentino-Alto Adige ed i Bundesländer Tirolo-Voralberg del 12 maggio 1949, entrerà in vigore alla data della sua firma.

Esso potrà essere di comune accordo modificato ove se ne presenti la necessità anche in relazione a modifiche dell'Accordo generale di pagamento tra l'Italia e l'Austria.

#### Articolo VI.

Il presente Protocollo Addizionale viene redatto in lingua italiana, e in lingua tedesca ed entrambi i testi hanno uguale valore di autenticità.

Roma, 4 agosto 1950.

*Per il Governo Italiano*

U. GRAZZI

*Per il Governo Austriaco*

J. E. SCHWARZENBERG

## ZUSATZPROTOKOLL

ZUM ABKOMMEN ZWISCHEN DER REPUBLIK OESTERREICH UND DER REPUBLIK ITALIEN UEBER DIE REGELUNG DES ERLEICHTERTEN WARENAUSTAUSCHES ZWISCHEN DEN OESTERREICHISCHEN BUNDESLAENDERN TIROL UND VORARLBERG UND DER ITALIENISCHEN REGION TRENTINO-ALTO ADIGE VOM 12. MAI 1949

Die Österreichische Bundesregierung und die Italienische Regierung sind mit Bezug auf den letzten Absatz des Abkommens zwischen der Republik Österreich und der Republik Italien über die Regelung des erleichterten Warenaustausches zwischen den österreichischen Bundesländern Tirol und Vorarlberg und der italienischen Region Trentino - Alto Adige vom 12. Mai 1949 über folgendes übereingekommen:

### Artikel I.

Die Abwicklung der Zahlungen für Erzeugnisse und Waren, die auf Grund des vorliegenden Abkommens ausgetauscht werden, wird über ein auf den Namen der Österreichischen Nationalbank, Zweiganstalt Innsbruck, eröffnetes und auf USA Verrechnungs-Dollar lautendes unverzinsliches und spesenfreies Konto bei der Banca d'Italia in Trento als Repräsentant des Ufficio Italiano dei Cambi durchgeführt werden.

Die Einzahlungen durch die Schuldner und die Auszahlungen an die Begünstigten werden in jedem der beiden Länder in der Landeswährung auf Basis, des Dollarkurses, der in Italien durch das U.I.C. und in Österreich durch die .ÖN.B. gemäss den bezüglichlichen Devisenbestimmungen festgesetzt wird, geleistet.

Die Fakturierung hat beiderseits in USA Dollar zu erfolgen.

Die Banca d'Italia in Trento und die Österreichische Nationalbank, Zweiganstalt Innsbruck, werden sich täglich alle Einzahlungen zu Gunsten, oder zu Lasten des obigen Kontos bekanntgeben. Diese Bekanntgabe wird durch in USA Dollar ausgestellte Einzahlungsmeldungen und unter Berücksichtigung der Bestimmungen des nachstehenden Artikels III erfolgen.

### Artikel II.

Die beiden vertragschliessenden Teile räumen sich gegenseitig einen technischen Kredit in der Höhe von 150.000 USA Verrechnungs-Dollar ein.

## Artikel III.

Die Auszahlungen an die Berechtigten in beiden Ländern werden in chronologischer Reihenfolge der Einzahlungsmeldungen und im Ausmasse der Disponibilität auf dem im obigen Artikel I vorgesehenen Konto einschliesslich des obigen Anlaufkredites erfolgen.

Die Versendung der Einzahlungsmeldungen wird sich in denselben Grenzen halten.

## Artikel IV.

Das Ufficio Italiano dei Cambi in Rom und die Österreichische Nationalbank in Wien werden die für die Durchführung der Bestimmungen dieses Artikels notwendigen Massnahmen treffen.

## Artikel V.

Das vorliegende Zusatzprotokoll, welches den Artikel IV des Abkommens zwischen der Republik Österreich und der Republik Italien über die Regelung des erleichterten Warenaustausches zwischen den österreichischen Bundesländern Tirol und Vorarlberg und der italienischen Region Trentino – Alto Adige vom 12. Mai 1949 ersetzt, tritt am Tage seiner Unterzeichnung in Kraft.

Soferne es sich auch im Hinblick auf Abänderungen des allgemeinen Zahlungsabkommens zwischen Österreich und Italien als notwendig erweist, kann es einvernehmlich einer Änderung unterzogen werden.

## Artikel VI.

Das vorliegende Protokoll wird in deutscher und italienischer Sprache ausgefertigt. Beide Texte sind als authentisch zu betrachten.

Rom, am 4 August 1950.

*Für die Österreichische  
Bundesregierung:*

J. E. SCHWARZENBERG

*Für die Italienische  
Regierung:*

U. GRAZZI